

## **EURO C.I.N. - GEIE REGOLAMENTO**

### **Art. 1 - Istituzione – Oggetto – Modifica**

1. Il presente regolamento è istituito in applicazione dell'articolo 1 e conformemente all'articolo 33 dello Statuto del GEIE.
2. Ha lo scopo di precisare le condizioni di funzionamento del Gruppo suddetto in ciò che concerne la sua organizzazione interna e i rapporti dei Membri tra loro o con il Gruppo.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono state adottate dal Collegio dei Membri e possono essere modificate soltanto con decisione unanime, ai sensi dell'art. 28 c. 1 lett. a) dello Statuto.

### **Art. 2 - Rappresentanti permanenti - mandatari ad hoc**

1. I Membri fondatori nominano ciascuno tre rappresentanti in seno al Geie, gli altri Membri del Gruppo nominano ognuno un rappresentante.  
Il o i rappresentante(i) sono sia il rappresentante legale del Membro sia ogni altra persona designata specificamente a questo titolo dal Membro.
2. La qualifica di rappresentante e la perdita della stessa sono opponibili al Gruppo solo dalla data di ricezione da parte dell'Amministratore Delegato di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che lo informi dell'acquisto o della perdita della qualifica stessa.
3. Eccezionalmente, allorquando la precedente procedura si riveli inadatta alla situazione vigente, la qualifica di rappresentante permanente e la perdita della stessa sono opponibili al GEIE solo dalla data in cui l'informazione è stata inoltrata all'amministrazione, con riserva che la stessa sia certa.  
In caso di impedimento a partecipare in Assemblea del rappresentante, può essere data delega ad un altro Membro o ad altra persona fisica designata dal Membro stesso.
4. Nel caso di impedimento prolungato del suo rappresentante, ogni Membro del Gruppo può nominare per iscritto, un mandatario ad hoc scelto all'interno del suo organismo o altra persona designata specificatamente a questo titolo dal membro o designata tra gli altri Membri con lo scopo di rappresentarlo durante il periodo dell'impedimento; il mandatario ad hoc così designato non può essere Amministratore Unico del GEIE. Il mandatario ad hoc può rappresentare un solo Membro.  
In caso di impedimento prolungato, superiore ai tre mesi, dell'Amministratore Unico, il Membro persona giuridica designa in seno alla propria organizzazione un mandatario ad hoc per l'ulteriore durata dell'impedimento.

### **Art. 3 - Riservatezza**

1. Ad eccezione delle informazioni sottoposte ad un obbligo di legge o di regolamento di pubblicazione o il cui contenuto è stato precedentemente definito come passibile di essere diffuso, ogni informazione relativa all'attività o al funzionamento del Gruppo presenta carattere di riservatezza.
2. Di conseguenza, è fatto divieto ai Membri di rivelare a terzi ogni informazione di questa natura, salvo autorizzazione risultante da una decisione del Collegio dei Membri presa all'unanimità.
3. Inoltre, ogni Membro del Gruppo si impegna a prendere le misure necessarie al mantenimento del carattere riservato di ogni informazione di questa natura.

### **Art. 4 - Esclusiva**

1. I Membri del Gruppo concordano sul fatto che il buon funzionamento del Gruppo rischia di essere compromesso se uno qualunque di loro partecipa direttamente o indirettamente a un Gruppo suscettibile di entrare in concorrenza con il Gruppo retto dal presente regolamento.  
Per questo, salvo esservi autorizzato da una preventiva decisione del Collegio dei Membri presa all'unanimità, ogni Membro del Gruppo rinuncia a partecipare direttamente o indirettamente a un Gruppo concorrente con la riserva che detta rinuncia non sia incompatibile con le disposizioni che regolano la concorrenza nell'ambito della CEE.  
I Membri dichiarano che ogni partecipazione a Gruppo concorrente, in violazione del divieto suddetto, potrà costituire motivo di esclusione dal GEIE del Membro interessato, come previsto dall'art. 16 Statuto.

## **Art. 5 - Fatturazione dei Membri del Gruppo**

1. Ogni fornitura, prestazione o noleggio effettuato da un Membro a vantaggio del Gruppo sarà fatturato a prezzo di costo.

## **Art. 6 – Assemblee**

1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
  - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo della propria segreteria, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
  - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
2. All'inizio di ogni riunione di qualsiasi organo collegiale del Gruppo, l'Amministratore Unico predispone un foglio di presenza e viene designato un Presidente dell'Assemblea e un segretario tra i rappresentanti dei Membri.
3. Il Presidente dell'Assemblea firma personalmente il foglio di presenza e lo fa firmare dai Membri presenti dell'organo corrispondente o loro delegati.
4. Il Segretario della riunione è incaricato di redigere il verbale delle discussioni e delle decisioni di ogni riunione dell'organo considerato.

Su richiesta di ogni Membro interessato del Gruppo, i verbali delle riunioni dei diversi organi del Gruppo, gli sono trasmessi nella sua lingua nazionale.

## **Art. 7 - Ammissione di nuovi membri - Formalità di adesione**

1. Le domande di adesione dovranno essere presentate per iscritto al Gruppo.
2. Nel corso della prima Assemblea convocata, il Collegio dei membri dovrà pronunciarsi sulla domanda di adesione di un nuovo Membro e sulla determinazione del suo diritto di ingresso. Si potrà altresì indire una consultazione scritta dei Membri, su richiesta dell'Amministratore Unico, al fine di pronunciarsi sulla possibilità di ingresso di un nuovo Membro.
3. La decisione di ammissione o di rigetto sarà notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata spedita dall'Amministratore Unico, in seguito alla consultazione scritta o all'assemblea.

## **Art. 8 - Ritardo e difetto di pagamento**

1. Ogni somma regolarmente richiesta a carico di un Membro e non pagata nei termini stabiliti potrà comportare il diritto di esigere su di essa un interesse del 5% annuo a profitto del Gruppo. I diritti del Membro moroso verranno sospesi fino al completo pagamento da parte di quest'ultimo, senza pregiudizio al diritto del Gruppo di perseguire il recupero dell'intera somma dovuta attraverso il ricorso in giudizio o l'esclusione.